

Statuto della fondazione

"FRA ELIA CONGREGAZIONE DEGLI APOSTOLI DI DIO - ETS"

ART. 1 - Denominazione

1. È costituita una fondazione denominata **"FRA ELIA CONGREGAZIONE DEGLI APOSTOLI DI DIO - ETS"**, in appresso **"Fondazione FRA ELIA"**.
2. La Fondazione è regolata dal Dlgs n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, in appresso il Codice.

ART. 2 - Sede e Durata

1. La Fondazione ha sede in Calvi dell'Umbria (TR), Vocabolo San Francesco n. 12.
 2. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
 3. La Fondazione opera nell'ambito della Regione Umbria, con la possibilità di istituire delegazioni ed uffici operativi anche in altre città italiane o estere ove ciò sia necessario ed opportuno al raggiungimento del proprio scopo.
- La fondazione ha propri organi Territoriali, di norma coincidenti con il territorio delle Regioni; l'organo Territoriale può ricoprire il territorio di più Regioni.

ART. 3 - Simbolo

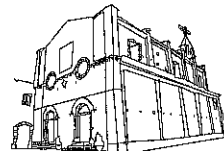
Simbolo della Fondazione e contrassegno delle sue attività è una colomba ad ali spiegate con l'occhio di Dio in campo azzurro.

ART. 4 - Scopi

1. Lo scopo della Fondazione rientra nell'ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Codice. Pertanto la Fondazione si propone di porre in essere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come riconosciuta e qualificata all'articolo 5 del Codice e con le modalità ivi previste.
2. La Fondazione esercita in via principale le seguenti attività:



Elia Angeli



- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

3. La fondazione pertanto, nel rispetto della normativa richiamata, potrà:

a) promuovere l'assistenza di tutte le persone, in particolare quelle economicamente più deboli, bisognose di qualsiasi aiuto, giovani e vecchi, sani e malati nell'anima e/o nel corpo;

b) promuovere ogni tipo di attività religiosa, formativa e culturale, sociale ed assistenziale, sportiva e ricreativa;

c) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.

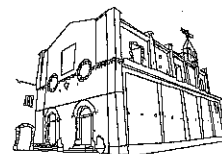
La fondazione non può svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza, ad eccezione di tutte quelle connesse al proprio scopo istituzionale e accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

4. La Fondazione comunque non ha scopo di lucro né svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.

ART. 5 - Attività

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di proprietà o di ogni altro diritto, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti Pubblici o Privati che siano considerate



opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della solidarietà sociale; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) svolgere ogni altra attività, anche di natura commerciale, comunque compatibile con lo scopo non lucrativo perseguito dalla Fondazione.

f) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali e organizzare incontri e convegni.

g) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nello svolgimento di qualsiasi attività la Fondazione dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di Governo, delle aziende pubbliche o private e delle organizzazioni sindacali.

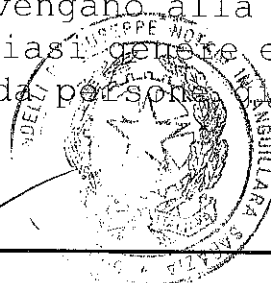
ART. 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da:

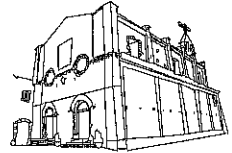
a) beni, diritti, diritti d'autore e somme di cui all'atto costitutivo;

b) elargizioni fatte e contributi erogati da enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c) beni mobili ed immobili, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, lasciti di qualsiasi genere e donazioni fatti da enti pubblici, da privati da persone fisiche e giuridiche e



Angela
Elia



da associazione anche non riconosciute, che siano destinati al patrimonio;

d) rimborsi derivanti da convenzioni, ogni incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente dalla Fondazione, rendite di titoli, di capitali e di beni di proprietà della stessa, ogni incremento di qualsiasi genere, che il Consiglio di Amministrazione, che con proprie deliberazioni disponga di destinare ad accrescere il patrimonio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decider gli investimenti del patrimonio. Fatto salvo, l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere ulteriormente incrementato attraverso:

a) contributi in denaro, beni mobili e/o immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti o dagli Aderenti;

b) rendite o proventi derivanti, rispettivamente, dal patrimonio e dalle attività principali, accessorie e strumentali della Fondazione medesima;

c) beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;

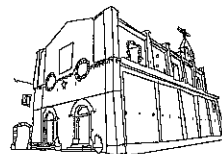
d) atti di liberalità, donazioni o disposizioni testamentarie, da parte di persone fisiche o giuridiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;

e) eventuali altri contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici, destinati, per previsione normativa o per decisione dell'Organo amministrativo dell'ente, ad incremento del patrimonio.

ART. 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;



- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dalle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni, verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi del Fondatore e/o dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

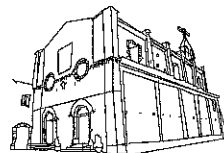
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 8 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione una volta approvato il bilancio consuntivo, corredato da una relazione del Presidente della Fondazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo, e quello preventivo delibera la data di riunione dell'Assemblea chiamata ad approvare i documenti contabili.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione è convocato per la predisposizione e per l'approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio.
4. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva, sempre



Handwritten signature: Amministratore
Handwritten signature: Elia



al fine strumentale di essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e di quelli ad essi direttamente connessi.

5. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché del fondo di dotazione.

ART. 9 - Principi Organizzativi

1. La fondazione è organizzata in modo da favorire la massima partecipazione dei Partecipanti alle attività e alle decisioni dell'ente e la massima trasparenza dei comportamenti.

In quest'ottica vengono qui di seguito definiti i principi di comportamento cui dovranno uniformarsi tutti i Partecipanti e le attività degli Organi della fondazione e gli emanandi regolamenti organizzativi.

2. Principi in materia di Autonomia ed Indipendenza:

La Fondazione svolge la sua attività in completa autonomia ed indipendenza da terzi ivi compreso il Fondatore.

Non è consentita l'elezione agli organi direttivi di persone che svolgono attività imprenditoriali direttamente o indirettamente, salve le attività consentite dal DM 2 agosto 2017.

In tutti i casi in cui un componente di un Organo statutario si trova in posizione di conflitto di interessi è tenuto a comunicare il conflitto ai componenti dell'organo ed ad astenersi dall'esprimere il proprio voto sulla materia nella quale si trova in conflitto.

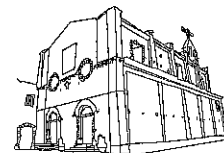
La violazione del detto obbligo determina la decadenza dalla carica.

3. Principi in tema assunzione e conferimento di Cariche sociali

L'elezione agli Organi statutari deve essere organizzata prevedendo il voto a scrutinio segreto.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

I legali rappresentati, il Segretario Generale, il Rappresentante del Territorio, i componenti il Consiglio di Amministrazione, non possono ricoprire la carica qualora abbiano subito condanna penale passata in giudicato in relazione all'attività della Fondazione.



È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Principi in materia di riunioni collegiali

Le riunioni possono svolgersi anche con la presenza dei componenti in videoconferenza, o altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - Fondatori

1. La Fondazione è costituita su iniziativa dei Sigg.ri:
 - ELIA CATALDO nato a Francavilla Fontana (BR) il giorno 20 Febbraio 1962, CF. LEICLA62B20E761E, residente in Calvi dell'Umbria, Vocabolo San Francesco n. 1, cittadino italiano, religioso.
 - TIZIANA SILVESTRE, nata a Brindisi il giorno 27 luglio 1971, residente in Brindisi, Via De' Dominicis n. 1, avvocato;
 - MARTA POLIGNANA, nata a Legnano il giorno 12 maggio 1971, residente in Rescaldina, Via della Vittoria n. 18, impiegata;

ART. 11 - Organi Della Fondazione

1. La Fondazione è strutturata in organi Nazionali e Regionali.
2. Sono organi Nazionali:
 - il Presidente
 - il Vice Presidente
 - il Consiglio di Amministrazione
 - Il Segretario Generale
 - l'Organo di Controllo.
3. Sono Organi Territoriali, di norma, Regionali:
 - le Rappresentanze Territoriali

ART. 12 - Presidente

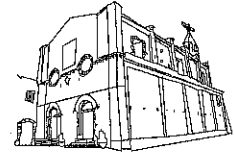
1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della



Longhini

Calvi

Calvi



Fondazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

2. Il Presidente è garante della realizzazione del programma di attività della Fondazione e, a tal fine, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

3. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in assenza o impedimento di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente può delegare anche a terzi i poteri per singoli atti ovvero per categorie di atti; può altresì nominare coordinatori di specifiche attività.

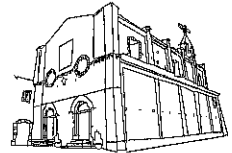
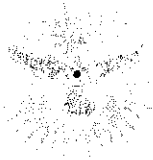
5. Al Presidente, nonché Fondatore, Fra Elia Cataldo spetta anche la Presidenza del Consiglio di Amministrazione vita natural durante e spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e potrà peraltro rinunciare in qualunque momento. Il fondatore Fra Elia Cataldo designerà con atto tra vivi o con disposizione testamentaria il successore alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, alla carica di Presidente, succederà il Vice Presidente; nel caso in cui questi non intenda accettare, il successore verrà designato dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. I Presidenti successivi al Fondatore durano in carica fino a revoca o dimissioni.

6. In caso di urgenza, il Presidente può assumere direttamente obbligazioni e impegni di spesa dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva.

ART. 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione; egli dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.



Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 14 - Consiglio Di Amministrazione

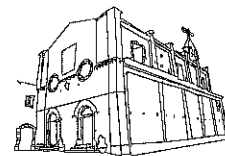
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere/Segretario Generale.
2. I membri sono nominati dal Fondatore e dureranno in carica a vita, ovvero fino a revoca o dimissioni.
3. La nomina quale membro del C.d.A. non prevede alcun compenso.
4. L'atto costitutivo indica la prima nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole del Presidente.
6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ove il Presidente vi rinunci come previsto dall'art. 12. In particolare provvede a:
 - a) stabilire le linee di indirizzo generali della Fondazione ed attuare i relativi programmi in tutto il territorio nazionale, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto e compatibilmente con le disponibilità finanziarie definite dallo stesso Consiglio;
 - b) approvare le linee guida per la definizione degli standard prestazionali funzionali all'accreditamento per l'erogazione dei contributi;
 - c) esaminare il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione;
 - d) deliberare in ordine all'accettazione di elargizioni, eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili, ove si tratti di immobili, del diritto del donante di risiedervi secondo la sua richiesta;
 - e) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
 - f) approvare i regolamenti operativi della Fondazione.



Argomenti

glio

[Handwritten signature]

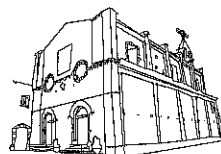


- g) deliberare l'assunzione del personale e altre forme di collaborazione;
- h) sovrintendere alla gestione amministrativa;
- i) deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione per le cause espressamente previste dall'art. 27 del codice civile e alla devoluzione del patrimonio, e dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 (Codice del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo;
- l) assumere ogni altro provvedimento necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione;
- m) stabilire i criteri di erogazione delle rendite della Fondazione;
- n) conferire deleghe su materie particolari.
- o) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e gli altri enti o privati, nazionali o internazionali.
- p) provvedere all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione ivi comprese eventuali rappresentanze fuori sede.
- q) deliberare sugli acquisti degli immobili e di altri beni, quando questi ultimi sia eccedenti l'ordinaria gestione della Fondazione, stabilendone la destinazione.
- r) deliberare sulla vendita dei beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate. Si tratti di immobili del diritto del donante di risiedervi secondo la sua richiesta.
- s) deliberare sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti il patrimonio.

ART. 15 - Convocazione e Quorum del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri, o dal Presidente dell'Organo di Controllo.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in forma scritta, anche a mezzo PEC, almeno



dieci giorni prima della data stabilita per la seduta; in casi di urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso di due giorni.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora di convocazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

4. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In caso di voto contrario del Presidente, occorre il voto favorevole di 2/3 degli altri componenti del Consiglio.

5. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e al Segretario Generale che assume le funzioni di Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. In assenza del Segretario Generale il segretario della riunione viene nominato di volta in volta dai presenti, può essere anche persona estranea al Consiglio; tale nomina non è necessaria quando il verbale del Consiglio è redatto da un notaio.

6. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in assenza di convocazione purché presenti tutti i componenti il Consiglio di amministrazione e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

7. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Angela

Elia

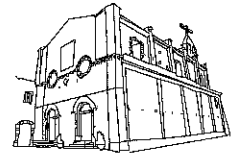
ART. 16 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce le competenze, la qualifica e la durata dell'incarico. Il Segretario Generale è responsabile operativamente della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione



[Signature]



delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale provvede a:

- predisporre il Bilancio preventivo e quello consuntivo annuale, con la relativa relazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea per l'approvazione e ne cura la pubblicazione sul sito Istituzionale della Fondazione unitamente a tutti gli eventuali incarichi retribuiti;

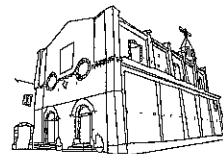
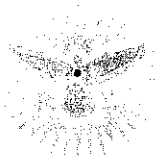
- cura la pubblicazione dell'attività svolta dalla Fondazione attraverso il proprio sito internet;

Inoltre sovrintende e coordina tra loro gli organi consultivi della Fondazione se nominati.

In ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione si trovi nelle condizioni di impossibilità di funzionamento da qualsiasi causa esse siano dovute, cura l'esecuzione e la realizzazione dei programmi già approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, svolge i compiti di ordinaria amministrazione della Fondazione, assumendo anche la rappresentanza temporanea della Fondazione, sino al reintegro nelle sue funzioni del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione. In tale ultima ipotesi resta in carica anche oltre il termine di durata della carica come stabilito al momento della nomina e assume altresì l'onere di invitare formalmente gli organi dei Fondatori Promotori a procedere nel più breve tempo possibile alla nomina dei membri di natura elettiva del Consiglio di Amministrazione. Convoca infine il primo successivo Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia o assenza del componente di diritto dello stesso.

ART. 17 - Aderenti

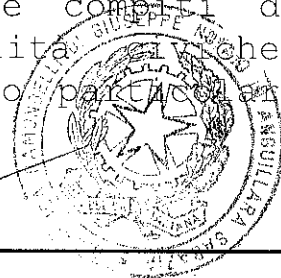
1. Sono aderenti i membri della Congregazione Apostoli di Dio.



2. Gli Aderenti partecipano alle attività della Fondazione in qualità di uditori.
3. Possono far pervenire proposte al Consiglio di Amministrazione tramite il Segretario Generale.
4. Tutti gli associati aventi i requisiti di cui al primo comma del presente articolo sono di diritto Aderenti Iniziali, salvo l'esercizio del diritto di recesso entro mesi due dalla sottoscrizione del presente atto.

ART. 18 - Organo di Controllo

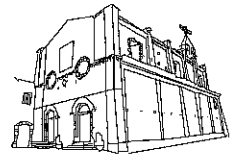
1. L'Organo di Controllo è composto da tre membri, tra cui il Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.
2. L'Organo di Controllo è eletto dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione e sono scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei conti, che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.
3. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il Sostituto, qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità, anche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare



Don Giovanni

Elia

hmm



riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

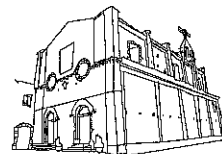
7. L'organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il Supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il Sostituto se trattasi di Organo monocratico.

I mandati dei Componenti l'Organo di Controllo indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

ART. 19 - Revisore Esterno

1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione può affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro anche se tale nomina non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore. In particolare il Revisore (o la Società di Revisione) verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

2. Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che



lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

3. Il Revisore (o la Società di Revisione) è nominato per 4 (quattro) anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

ART. 20 - Ambiti Territoriali

La Fondazione è articolata in Rappresentanze Territoriali coincidenti, di norma con il territorio delle Regioni Geografiche alle quali sono iscritti i partecipanti. Sono possibili aggregazioni su base territoriale al fine di poter meglio sviluppare l'attività sul territorio e nell'intento di garantire economicità ed omogeneità di organizzazione interna dei Partecipanti.

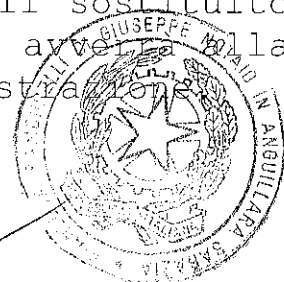
ART. 21 - Rappresentante del Territorio

1. Il Rappresentante del Territorio è nominato dal Consiglio di Amministrazione che all'atto della nomina provvede anche ad indicare il sostituto per l'ipotesi in cui lo stesso non potesse o non volesse più ricoprire l'ufficio.

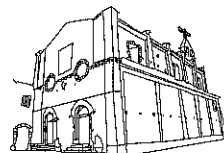
2. Il Rappresentante del Territorio dura in carica quattro anni e non può essere nominato per più di due volte consecutive.

3. Il Rappresentante del Territorio rappresenta altresì la Fondazione a livello Territoriale e svolge le seguenti attività:

- a) Divulga ed attua nel Territorio di competenza le attività della Fondazione.
- b) Cura i rapporti nel Territorio.
- c) Segnala al Consiglio di Amministrazione questioni e temi di interesse che gli vengono sottoposte
- d) Riceve la domanda di adesione dei nuovi Partecipanti e dei nuovi Aderenti ne determina l'iscrizione;
- e) In caso di dimissioni o di assenza definitiva del Rappresentante del Territorio gli subentra il sostituto sino alla nomina del nuovo Rappresentante che avviene alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione



Angeli
Calvi



ART. 22 - Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue per impossibilità del perseguimento dello scopo esplicitato all'articolo 3 del presente statuto.

2. Accertata la causa di che può dare luogo alla estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione delibera la devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 9 Codice del Terzo Settore), dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede comunque alla richiesta della nomina di uno o più liquidatori a norma di legge.

ART. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, il componente rinvia alle norme del codice civile e delle leggi in materia.